

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto da

Tindaro Giuseppe Saia, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Alle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

San Pietro Servizi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Pruti Ciarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua - e precisamente nella parte in cui attribuisce all'istanza del sig. Saia punteggio pari a 11,83 anziché il punteggio pari a 100,1272 per come riconosciuto nella graduatoria provvisoria approvata il

30/6/2023 e conseguentemente nella parte in cui inserisce la domanda del sig. Saia alla posizione n. 353 dell' allegato 3 (istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile) anziché nella posizione utile dell'allegato 1 (istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile) ove avrebbe dovuto essere inserita sulla scorta del punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria ed erroneamente ridotto con il DDG oggetto della presente impugnativa nonchè del D.D.G. REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE n. 2889/7S del 14/12/2023 - decreto di approvazione graduatoria dei soggetti finanziati, secondo quanto indicato negli Allegati facenti parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico denominato "BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica" PRATT34537 approvato con DDG n. 2615/7S del 30 dicembre 2022 e della allegata graduatoria definitiva (Allegato 1: Elenco n. 2626 istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile pari ad € 73.185.944,61, al netto della quota di risorse pari ad € 2.962.368,85 destinata alle istanze in soccorso istruttorio riportate in Allegato 2) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ditta San Pietro Servizi S.r.l. e dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Siciliana Assessorato Regionale alle Attività Produttive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente insorge avverso il provvedimento di cui al DDG 2889/7S del 14.12.2023 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale in data 14/12/23 – non notificato - che ha approvato la graduatoria definitiva dei soggetti finanziati, e relativi allegati;

Considerato che, segnatamente, parte ricorrente si duole dell'illegittimità del punteggio assegnato in sede di predisposizione della graduatoria definitiva, con inserimento dell'istanza presentata nell'allegato 3 al DDG 2889 contenente l'elenco imprese non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria, risultato ampiamente decurtato rispetto a quello riconosciuto (giusto D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023) nella prima fase del procedimento di che trattasi;

Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la produzione documentale del 22 marzo 2024, evidenzia che il resistente Assessorato, con nota prot. 11474 del 18/03/2024 in atti, ha richiesto al Dipartimento dell'Economia l'istituzione del capitolo di entrata finalizzato all'attuazione dell'Azione Bonus Energia del PO Fesr 2014-2020 per complessivi € 11.545.230,75 e, contestualmente, al Dipartimento della Programmazione di procedere all'accertamento in entrata della stessa somma;

Ritenuto che le deduzioni dell'Avvocatura e la relativa documentazione versata in atti, ad un primo sommario esame, non risultano esaustive a chiarire le concrete modalità con cui, al netto del non contestato criterio di calcolo previsto nella *lex specialis*, l'Amministrazione è pervenuta alla quantificazione definitiva del punteggio assegnabile al ricorrente, in *peius* rispetto a quanto avvenuta nella prima fase del procedimento;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire documentati e dettagliati chiarimenti sul punto in premessa mediante una dettagliata relazione illustrativa, corredata da idonea produzione documentale, comprensiva della specifica scheda di valutazione dell'istanza presentata dalla parte interessata e di ogni ulteriore documento idoneo a chiarire le modalità concrete di calcolo dello stesso punteggio e dei documenti probatori utilizzati al fine del medesimo calcolo;

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà procedere, mediante deposito telematico secondo la procedura del P.A.T., nel termine che appare congruo fissare in giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa dell'odierna ordinanza;

Considerato che appare altresì necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore proseguo la Camera di Consiglio del 10 luglio 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, nonché l'integrazione del contraddittorio secondo i termini e le modalità sopra indicate.

Fissa per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 10 luglio 2024, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO